

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 2 OTT. 2000

=====

ADDI' **- 2 OTT. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI

DELIBERAZIONE N° 2021

Proposta di deliberazione consiliare concernente: "Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia"



OGGETTO: Proposta di Legge Regionale concernente: "Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell' Assessore per le Politiche della Scuola, Formazione e del Lavoro;

VISTI gli articoli. 3 e 34 della Costituzione ;

CONSIDERATO il ruolo della Regione nel riconoscere e nel promuovere il pluralismo delle offerte educative ed il diritto di scelta del genitore, anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

RITENUTO opportuno agevolare l'accesso alla scuola dell'infanzia, disciplinando e individuando i soggetti beneficiari che concorrono con la famiglia alla crescita ed alla formazione dei minori;


VISTA la legge 127/97

All'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia" composta da n. 5 articoli e corredata dalla relazione illustrativa, facenti parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 127/97




cur

L'allegata proposta di legge mira a facilitare l'accesso alla scuola dell'infanzia privata in quanto ne riconosce il duplice ruolo di servizio di interesse pubblico, che concorre con la famiglia alla crescita ed alla formazione dei minori, e di servizio che, essendo in grado di far conciliare la vita e gli impegni familiari con quelli del lavoro, migliora l'inserimento, la partecipazione e la posizione delle donne nel mercato del lavoro. In particolare, a tal fine, è prevista la concessione di un contributo per ogni bambino che frequenta le scuole dell'infanzia private finalizzato a concorrere al pagamento delle rette a carico delle famiglie e finanziato con le risorse stanziare nell'ambito del Programma operativo della Regione realizzato con l'impiego del Fondo sociale europeo.

La proposta si compone di 5 articoli concernenti:

- a) le finalità (art. 1);
- b) i soggetti beneficiari (art. 2);
- c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi, con particolare riguardo ad alcune categorie di bambini svantaggiati (art. 3);
- d) una relazione illustrativa dello stato di attuazione della legge con riferimento alla domanda ed all'offerta formativa nella scuola dell'infanzia (art. 4);
- e) le disposizioni finanziarie (art. 5).




cur cur

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE concernente
"Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità
educative nella scuola dell'infanzia"


ALLEG. alla DELIB. N. 2021.....

DEL 2 OTT. 2000.....



Art. 1
(Finalità)

1. Nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione agevola l'accesso alla scuola dell'infanzia, di cui riconosce il ruolo di servizio educativo e sociale d'interesse pubblico, che concorre con la famiglia alla crescita ed alla formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa, anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari.
2. In particolare, la Regione riconosce e promuove il pluralismo delle offerte educative ed il diritto di scelta del genitore, con particolare riguardo ai minori le cui famiglie versino in condizioni di disagio economico o di svantaggio socio-culturale.


A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.A small, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a few loops.A small, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a few loops.

ART. 2

(Contributi e soggetti beneficiari)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è concesso un contributo alle madri lavoratrici o in cerca di occupazione residenti nel Lazio, per ogni bambino che frequenta le scuole dell'infanzia private, conformi alla normativa vigente in materia ed aventi sede legale nella Regione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a concorrere al pagamento delle rette per la frequenza delle scuole dell'infanzia private.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'G. G.' or similar, located in the lower right quadrant of the page.Two smaller handwritten signatures or initials in black ink, one to the left and one to the right, located in the bottom right area of the page.

Art. 3

(Criteri e modalità per la concessione dei contributi)


1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, tenendo conto delle seguenti condizioni di priorità:
 - a) favorire l'inserimento di bambini disabili o con difficoltà di adattamento e di integrazione;
 - b) favorire l'inserimento di bambini in situazione di svantaggio economico;
 - c) favorire l'inserimento di bambini in situazione di svantaggio socio-culturale determinato anche da carenza di servizio pubblico nell'ambito territoriale di residenza o in cui si svolge l'attività lavorativa dei genitori;

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a large, sweeping flourish at the bottom.A small, handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive 'cu'.A small, handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive 'cu'.

Art. 4
(Relazione illustrativa)

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione. relativa all'anno precedente, con la quale provvede a fornire dati statistici e contabili concernenti l'attuazione della presente legge con riferimento all'andamento della richiesta e dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.A smaller, cursive handwritten signature in black ink.A smaller, cursive handwritten signature in black ink, similar to the one on the left.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2001-2006 si provvede attraverso le risorse stanziare nell'ambito del Programma operativo della regione da realizzare con il contributo del Fondo sociale europeo – Obiettivo 3.
2. Per l'esercizio finanziario 2000, la Regione cofinanzia il programma di cui al comma 1, attraverso una quota aggiuntiva per un importo pari a lire 100 milioni.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 2000 è istituito il capitolo n. denominato "Contributo della Regione a sostegno della donna e della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia".
4. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n 16310 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a large, sweeping flourish at the bottom.Two smaller handwritten initials or marks in black ink, appearing to be 'G' and 'C' or similar characters.